

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

La FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA, con sede in Roma in Viale Tiziano n.74, C.F.: 05271310582 e Partita IVA 01382601001, nella persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore Paolo Azzi, domiciliato per la carica in Roma presso la sede federale,

di seguito denominata anche "COMMITTENTE";

e

MARGHERITA GRANBASSI, nata a Trieste il 01.09.1979, residente in Roma alla Via Ottavio Ragni, 4, 00135, C.F.: GRNMGH79P41L424U, Partita IVA: IT01397850551 in proprio,

di seguito denominata anche "CONSULENTE";

di seguito unitamente denominate le "Parti";

Premesso che:

- la Committente è una Federazione Sportiva Nazionale, riconosciuta dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- la Committente, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha necessità di avvalersi della prestazione d'opera della Consulente per la realizzazione di attività propedeutiche alla diffusione dello sport della scherma, tra cui contenuti digitali per l'utilizzo tramite web e social network e alla valorizzazione delle sue partnership commerciali;
- la Committente riconosce come imprescindibile la conoscenza specialistica della Consulente ed il valore della sua immagine personale tra il grande pubblico, nel mondo dello sport, in particolare della scherma e nel campo delle campagne digital e social;
- in relazione alle esigenze della Committente e nell'ambito di quanto descritto nei punti precedenti, si ritiene utile l'opera della consulente, a cui la Committente riconosce fin da ora il possesso dei requisiti di esperienza necessari a svolgere l'attività richiesta;
- in relazione alle esigenze della Committente e nell'ambito di quanto descritto nei punti precedenti, la Consulente si è dichiarata disponibile a fornire la consulenza di cui sopra;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto e modalità di esecuzione

2.1 La Consulente, nell'ambito delle attività di cui alle premesse, si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione,

né di orario nei confronti della Committente, secondo le modalità e le richieste concordate con la stessa, nei limiti del presente incarico, ed in particolare, svolgendo le attività di seguito elencate, senza alcun vincolo di esclusiva.

A. Realizzazione e pubblicazione di contenuti digitali come da elenco dettagliato a seguire:

- **n. 5 interviste** da realizzare per il progetto **GLI SCHERMIDORI E IL POST AGONISMO** da diffondere sulle piattaforme Youtube e social FACEBOOK e INSTAGRAM della Federscherma

- **n. 4 conduzioni talk/servizi** per i progetti **"UN GIORNO DA CAMPIONE" E "BACK TO WHITE"** da diffondere sulle piattaforme Youtube e social FACEBOOK e INSTAGRAM della Federscherma e da concordare in base al calendario appuntamenti

- **n. 9 video brevi** (della durata di circa 1 min.) con la realizzazione di presentazioni ideate per diffondere tramite i canali ufficiali / social della Federazione i prodotti che saranno messi in onda, come spot di lancio.

All'interno dei contenuti potranno essere inseriti link swipe up, tag e hashtag come concordato con la Committente.

I contenuti andranno pubblicati in data e orari individuati dalla consulente, a cadenza da concordare tra le parti in un periodo compreso tra il 25.08.2022 e il 30.05.2024

B. Partecipazione in qualità di 'testimonial a **n. 6 (sei) eventi** indicati dalla FIS, da tenersi ciascuno in un'unica giornata, per la durata massima di ore 2 (due), in date da concordare con congruo preavviso, compatibilmente con gli impegni professionali della consulente e preferibilmente da individuare, in accordo tra le parti, con le seguenti tempistiche: 3 eventi tra settembre 2022 e settembre 2023 e 3 eventi tra settembre 2023 e maggio 2024. Le parti concordano fin da ora che il primo evento si terrà in data 16 settembre 2022 a Pisa.

2.2 In ragione dell'oggetto della concordata prestazione, che è da intendersi personale, fatta salva espressa autorizzazione scritta rilasciata dalla Committente, la Consulente non può avvalersi di terzi, anche solo in parte e sotto qualsiasi forma giuridica, per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, ad esclusione della attività propedeutica alla realizzazione e per la pre e post produzione dei contenuti.

2.3. La pubblicazione dei contenuti digitali di cui al punto A sarà svolta dalla S.ra Margherita Granbassi sul proprio account personale Instagram o su quello della Federazione Italiana Scherma, a seconda delle esigenze e nelle modalità di volta in volta concordate tra le parti, con l'espressa previsione che in ogni caso la scelta finale circa l'utilizzo del suo profilo personale sarà esclusivamente della Consulente. Prima della pubblicazione ciascun contenuto dovrà essere approvato per iscritto tramite email dalla Committente, che si riserva il diritto di richiedere, prima della pubblicazione dello stesso, delle modifiche a tali contenuti, purché le stesse rientrino in una accettabile e fisiologica dialettica di buona fede tra le parti.

2.4 La Consulente, per l'organizzazione della propria attività, utilizzerà mezzi e strumenti personali, quali, ad esempio, telefono e pc. La Committente fornirà, peraltro, laddove ritenuto necessario, i protocolli e le procedure di sicurezza implementate per regolamentare l'accesso sicuro e controllato ai propri locali e ai propri sistemi informativi.

2.5 Con la firma del presente Contratto la Consulente garantisce alla Committente, senza alcun vincolo di esclusiva, i diritti di utilizzo per ciascun contenuto pubblicato previsto al punto 2.1 lettera A, nonché il diritto di poterlo diffondere utilizzando tutti i canali social della Committente per fini editoriali e commerciali. È escluso fin da ora qualsiasi diverso utilizzo del materiale di cui sopra (a solo titolo esemplificativo: affissioni murarie, locandine, spot tv, cataloghi, volantini e ogni altra forma non espressamente autorizzata dalla Consulente per iscritto).



2.6 Senza che ciò possa rappresentare in alcun modo ipotesi di inadempimento contrattuale le parti concordano che la Consulente possa rifiutare la partecipazione ad eventi o la realizzazione di contenuti nei quali compaia o sia pubblicizzato un marchio / azienda / brand o prodotto concorrente di altro marchio / azienda / brand o prodotto con cui la Consulente intrattiene un rapporto di collaborazione o sponsorizzazione, sempre che tali marchi /brand /aziende o prodotti siano stati comunicati dalla Consulente alla Committente all'atto della sottoscrizione del presente contratto, ovvero con un congruo preavviso in relazione ad eventuali contratti stipulati in data successiva a quella del presente accordo.

2.7 Qualsiasi ulteriore iniziativa aggiuntiva concordata tra le parti e ideata dalla Consulente rimarrà nella gestione del format di esclusiva titolarità della Consulente stessa.

Art. 3 - Durata

3.1 Le parti concordano che il presente accordo avrà durata biennale, a partire dal 31.08.2022 e fino al 31.08.2024.

Art. 4 - Compenso

4.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2 sarà riconosciuto alla Consulente un compenso annuo pari ad **euro 18.000,00 (euro diciottomila/00)** oltre IVA se dovuta, per un totale di **euro 36.0000,00 (euro trentaseimila/00)** oltre IVA se dovuta da corrispondersi nelle seguenti modalità:

euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) oltre IVA se dovuta da accreditarsi entro e non oltre il 25.05.2023 alle coordinate bancarie che saranno fornite dalla consulente, a seguito di emissione di regolare fattura;

euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) oltre IVA se dovuta da accreditarsi entro e non oltre il 31.08.2024 alle coordinate bancarie che saranno fornite dalla consulente, a seguito di emissione di regolare fattura.

4.2 Nel compenso sopra indicato si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dal presente incarico, ad eccezione di eventuali rimborsi-spese per spostamenti o trasferte richieste ed autorizzate dalla Committente, nonché eventuali spese di produzione per video, montaggi che saranno a carico della Committente e verranno gestite e organizzate dalla Committente stessa. Le spese sostenute e documentate dalla Consulente per viaggio, vitto ed alloggio e quelle relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di lavoro della Consulente verranno rimborsate entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di rimborso nei limiti di cui alle disposizioni federali in materia di rimborsi e solo se le trasferte siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente e previa consegna alla stessa Committente dei documenti giustificativi.

4.3 I pagamenti in favore della Consulente saranno erogati a seguito di emissione di fattura o invio di pro-forma, con cadenza annuale come descritto al punto 4.1 a mezzo bonifico bancario

Art. 5 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto

La Consulente, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerata responsabile in caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto solo se a lei imputabili per dolo e colpa grave, e in nessun caso se tale ritardo sia a lei non imputabile o riconducibile a cause di forza maggiore, incluse le condizioni di salute della consulente, che dovranno essere documentate con certificazione medica.

Art. 6 – Risoluzione del contratto

6.1 Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si accerti che la gestione e l'organizzazione dei tempi di lavoro siano tali da rendere impossibile l'ultimazione nei congrui termini previsti dalle



Parti, oppure che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente accordo, o che i lavori vengano condotti con negligenza ed imperizia, il contratto potrà essere risolto da ciascuna delle Parti, salvo il diritto al risarcimento dei danni. La Parte adempiente potrà richiedere, a mezzo raccomandata A/R o tramite pec alla Parte inadempiente o che comunque sia causa del fatto che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, di ottemperare alle obbligazioni a suo carico entro quindici (15) giorni dal ricevimento della raccomandata o comunicazione pec, decorsi i quali potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 7 - Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

La Committente, in particolare, è l'esclusiva titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente contratto, quali tutte le informazioni che la Committente stessa comunica alla Consulente sotto forma di documenti o altro materiale anche non chiaramente contrassegnate con la dicitura: "RISERVATO". In alcun modo, la Consulente sarà autorizzata a dare diffusione e/ o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all'attività della Committente inerente il presente incarico, divulgate e/ o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate alla Consulente medesima.

È fatto divieto di uso diretto ed indiretto, nell'interesse proprio o altrui, di informazioni conosciute dalla Consulente per effetto dell'espletamento dell'attività concordata e più in generale della eventuale frequentazione dei locali della Committente è fatto, altresì, divieto assoluto di utilizzo non autorizzato delle eventuali chiavi di accesso ai sistemi informativi della Committente rese disponibili per le finalità del presente contratto.


La Consulente stessa si impegna a preservare con la massima diligenza ed attenzione la segretezza e la confidenzialità di tali chiavi di accesso, impedendo che queste vengano utilizzate impropriamente, indebitamente o senza autorizzazione.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

8.1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento dei dati personali e, in particolare, dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento" o "GDPR") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del medesimo contratto.

8.2. Nello specifico, la Sig.ra Granbassi, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali che gli è stata resa dalla Committente, ivi allegata (all.1)

8.3. Atteso il trattamento, per conto della Committente, dei dati personali acquisiti in connessione con l'esecuzione del presente contratto, la Consulente, con la sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a designato del trattamento ai sensi dell'art. 2 – *quaterdecies* del d.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, ivi allegata (all.2).



Art. 9 - Foro competente e clausole finali

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 2222 e ss. c.c.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma, li 14/09/2022

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

IL PRESIDENTE
PAOLO AZZI

LA CONSULENTE- MARGHERITA GRANBASSI



Per quanto occorrer possa, si approvano specificamente – ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. – i seguenti articoli: 2 (Oggetto e modalità di esecuzione); 3 (Durata); 4 (Compenso per le prestazioni); 6 (Risoluzione del contratto); 7 (Riservatezza); 9 (Foro competente e clausole finali)

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

IL PRESIDENTE
PAOLO AZZI

LA CONSULENTE- MARGHERITA GRANBASSI

